

## REGICIDIO E RIVOLUZIONE: SUL REGICIDIO LEGALE COME USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ

MATTEO INNOCENTI\*

*Abstract:* per lungo tempo il regicidio tramite processo è stato considerato alla stregua di un rito di passaggio: dall'infanzia dell'Antico regime all'età adulta della contemporaneità democratica. Questo rituale, caratterizzato dalla morte violenta dei monarchi sul patibolo, è stato sia criticato come una degenerazione che giustificato come una necessità. Nell'ormai classico *Regicide and Revolution*, Michael Walzer lo considera come il momento di una doppia uccisione: sia il corpo naturale, sia quello politico devono essere sacrificati di fronte a una folla per esorcizzare la nebbia di superstizione che circonda la regalità. Il «regicidio legale», quindi, sembra occupare un posto centrale quale momento di rottura. L'articolo ripartirà da un'analisi di questa lettura del regicidio come momento di passaggio per poi tentare un'interpretazione alternativa, più sfumata, capace di considerare sia gli elementi di continuità che quelli di discontinuità. La speranza è quella di offrire una lente più complessa tramite cui guardare al regicidio come momento centrale nei processi rivoluzionari.

*Keywords:* regicidio legale – rivoluzione – corpo politico – lesa maestà – parricidio

*Abstract:* for a long time regicide by legal trial has been considered as a sort of a rite of passage: from the infancy of the Ancient regime to the democratic adulthood of contemporary history. This ritual, bathed in the bloody death of monarchs upon a scaffold, was either criticized as a degeneration or praised as a necessity. In the now classic study *Regicide and Revolution*, Michael Walzer regards it as a moment of a double killing: both the political and natural bodies of the monarch must be sacrificed in front of a crowd to dispel the aura of monarchical superstition. Even if monarchs «are set upon a stage» – as an Elizabethan motto goes – «legal regicide» shouldn't always enjoy the same treatment. Under the spotlight as the most evident moment of breakdown, it looks like the centerpiece of a quite complex puzzle. The article will firstly consider the classical view on legal regicide as a rite of passage, then attempt to devise an alternative interpretation that can take into account both elements of continuity and discontinuity.

---

\* Matteo Innocenti, Dottorando di Storia moderna presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa. Email: [matteo.innocenti@phd.unipi.it](mailto:matteo.innocenti@phd.unipi.it)

The hope is to somehow «un-stage» legal regicide, offering a deeper understanding of its role as a key moment during revolutionary events.

*Keywords:* legal regicide – revolution – political body – lese majesty – parricide

«Now mark me how I will undo myself: | I give this heavy weight from off my head |  
And this unwieldy sceptre from my hand, | The pride of kingly sway from out my heart; |  
With mine own tears I wash away my balm, | With mine own hands I give away my crown, |  
With mine own tongue deny my sacred state, | With mine own breath release all duteous oaths,  
| All pomp and majesty I do forswear [...]».  
W. Shakespeare, *Riccardo II*

### **1. Il regicidio legale e lo stato di minorità: uscita o entrata?**

Scrivere di monarchia durante la modernità evoca, oggi come ieri, lo spettro dell'assolutismo regio: ovvero la minaccia, vera o presunta, che la prerogativa dei re e delle regine sconfini a danno della comunità, degli uomini e delle donne che a quell'autorità sono soggetti<sup>1</sup>. È facile ricordare che i re assomigliano a Dio – è un autorevole teorico della regalità, Giacomo I d'Inghilterra (1566-1625), a dirlo – «perché esercitano una maniera o sembianza di potere divino sulla terra». Essi, come Dio, «hanno il potere di creare o distruggere, fare o disfare a proprio piacimento, di concedere la vita o condannare a morte». In breve: «Giudici di tutti i loro sudditi, e in tutte le cause, eppure responsabili a nessuno se non a Dio»<sup>2</sup>. Non sono certo termini nuovi nel ricco panorama del pensiero occidentale; e, ciononostante, sono parole fortissime, capaci di proiettare un'immagine che rimane suggestiva anche a secoli di distanza. Questa lettura rispecchia un'aspirazione, talvolta una verità formale (dietro cui si nasconde l'irriducibile magma sociale e giuridico dell'Antico regime), o una sorta di ideale a cui tendere, più che una verità di fatto. Qualche decennio dopo un autore come James Harrington (1611-1677), nel pensare criticamente alle cause che hanno rovinato la corona inglese, affibbia a Giacomo I un nome altrettanto forte: nelle pagine dell'*Oceana* (1656) egli è Morfeo, colui che «*by charm*», come per incantesimo, precipita le corone d'Oltremania in un sonno

<sup>1</sup> Occorre distinguere – per sommi capi – il significato medievale di assoluto, ovvero che non conosce superiore, rispetto all'accezione negativa, di esercizio arbitrario del potere, che il termine svilupperà nel corso dell'Età moderna.

<sup>2</sup> Sono estratti da un discorso di re Giacomo di fronte al Parlamento, il 21 marzo 1609. Per i passi da me tradotti cfr. G. Stuart, J. Sommerville, 2006, 181.

profondo<sup>3</sup>. Talvolta la penna sa essere più affilata della spada, ma in questo caso sembra piuttosto il contrario: la penna di re Giacomo, *alter ego* dell'incantatore Morfeo, è spuntata.

Se si presta fede alle parole di questo re-autore e al ritratto di monarchia che egli tratteggia è abbastanza naturale pensare alla regalità di Antico regime come a un granitico monolite. Il momento più suggestivo, quello che suscita curiosità rispetto a questa impostazione, è la morte del monarca. Non è difficile a riguardo menzionare i nomi di famosissimi studiosi: March Bloch, Ralph Giesey, Ernst Kantorowicz. L'interesse di questi autori segue, però, quello degli intellettuali del passato. Tra questi ultimi sono sicuramente i giuristi coloro i quali, in modo più sottile e articolato, elaborarono complesse riflessioni (e finzioni) per cercare un antidoto contro l'*horror vacui* della morte del sovrano. Come testimoniano i *Reports* del giurista elisabettiano Edmund Plowden (1518-1585) riguardo a Enrico VIII, egli «[...] è re, e facendosi pertanto riferimento a lui come re, egli come re non muore mai, ma il re, nel cui nome a lui ci si riferisce, sempre continua»<sup>4</sup>. In Francia si usa dire, un brocardo tra tanti, che *le mort saisit le vif*<sup>5</sup>. La morte – in questa espressione grafica – afferra la vita, sancendo l'immediatezza della successione.

Queste finzioni, formule diverse scaturite dallo stesso problema, rivelano una criticità delle esperienze monarchiche (e non solo): quella del forzato ricongiungimento tra le teorie della regalità e i limiti stringenti della natura. Nel caso delle monarchie si tratta di uno spartiacque pericoloso, legato alla successione (e al bisogno di normarne gli usi), ai rischi della minorità, alle opportunità di nuovi bilanciamenti tra centro e periferia. È in questo panorama complesso che si innesta il problema del regicidio. Un gesto inaudito e dissacrante che rischia di rendere brutalmente visibili quelle giunture artificiali, quelle viti che la consuetudine e la quotidianità celano tanto efficacemente. Laddove le finzioni giuridiche rimediano alle naturali debolezze della carne, il regicidio può rappresentare una rottura innaturale, forzata, della continuità coltivata dall'Antico regime. È un momento di grande interesse che, come tale, ha portato alla fioritura di moltissimi scritti e riflessioni che cercano di identificare, e spesso isolare, le cause e gli effetti del regicidio<sup>6</sup>.

Anche James Harrington, pensando alla Guerra Civile inglese, disse la sua: nell'*Oceana* il cuore dell'analisi storico-politica si concentra non tanto sul regicidio come momento di passaggio, quanto sul cambio dell'equilibrio proprietario. Lo stato di indebolimento cronico della nobiltà e del clero d'Oltremania, pilastri della monarchia, sbriciola le fondamenta della corona, ne rimuove i presupposti economici e sociali. Il

<sup>3</sup> Cfr. J. Harrington, G. Schiavone, 2004, 10-11.

<sup>4</sup> Il riferimento è al caso Hill vs Grange (1555), in E. Plowden, 1816, 164-179a; la traduzione è di E.H. Kantorowicz, 2012, 13.

<sup>5</sup> Letteralmente «il morto afferra il vivo»; J. Krynen, 1994, 187-221.

<sup>6</sup> Da notare, ad esempio, la rassegna di ampio respiro nel volume curato da R. von Friedeburg, 2004.

regno, quello nato dall'equilibrio «gotico», crolla non per la morte del re, anzi, il re muore perché la monarchia mista inglese non può più sorreggersi. Effetto, e non causa<sup>7</sup>.

Non è affatto l'unica interpretazione disponibile. Il filosofo statunitense Michael Walzer, nell'ormai classico *Regicide and Revolution* (1969), riconosce nel regicidio tramite processo una cesura irripetibile e, soprattutto, irreversibile. Esiste una prima categoria di regicidio, più comune, dove un pretendente o un fanatico religioso impugnano la lama per uccidere il proprio sovrano. Sono i Jacques Clément, o i Ravailac - per citare due esempi francesi. Feriscono il corpo, talvolta lo uccidono, ma non riescono a colpire l'istituzione. Né, e questo è un punto importante, vogliono arrecarle danno. È il corpo naturale a suscitare la loro ira, non quello politico per cui - ricordando la formula di Plowden - «il re come re non muore mai». L'attenzione del filosofo si concentra piuttosto su una seconda categoria, che mi pare appropriato chiamare «regicidio legale»: «Once the king is judged by his peers, [...] monarchy is never the same; it can survive a thousand assassinations but not an execution»<sup>8</sup>. Rispetto all'assolutismo regio, quello descritto dalla penna di Giacomo I, Walzer fa le dovute distinzioni: non sono esistiti monarchi realmente assoluti se non in rare circostanze, esperienze limitate geograficamente e cronologicamente. Eppure si rende necessario un evento particolare, rarissimo, per concludere l'esperienza di Antico regime e l'assolutismo di origine divina dei re. La penna di Giacomo Stuart, spuntata per Harrington, sembra sufficientemente affilata agli occhi del filosofo statunitense.

Il pensiero di Walzer costituisce un solido punto di partenza, rappresentativo di un sentire comune a molti studi. Per il filosofo l'ideologia personalistica su cui ruota l'intero asse del reame favorisce le disparità, le lusinghe di quei cortigiani e consiglieri a cui spetterebbe il compito di guidare la mano del monarca. «The characteristic sin of kings is pride»: arroccati nell'isolamento della propria presunta superiorità i monarchi sono incapaci di vedere al di là delle loro prerogative tradizionali. Sono prigionieri dello stesso incantesimo che incarnano con il loro corpo naturale, della stessa fascinazione che esercitano sui propri sudditi. «Poor Louis XVI can hardly have believed that he ruled in God's place. [...] he knew he was acting the way kings were supposed to act. It was a triumph of ideology over mere personality»<sup>9</sup>. Stesso destino colpì Carlo I Stuart, incapace di rinunciare a qualche prerogativa pur di aver salva la vita. I profeti di questo cambiamento sono individui, come Cromwell e Saint-Just, che sono stati capaci di vedere oltre la nebbia dei misteri della regalità e hanno deciso, scientemente, di tagliare la testa coronata, non tanto come capo del corpo naturale, bensì come simbolo del corpo politico. Per loro il re è un nemico ontologico, escluso dal novero dei cittadini, buoni o

<sup>7</sup> Lo stesso discorso varrebbe per il *Commonwealth* immaginato dal pensatore: serve la legge agraria che, sola, può estendere potenzialmente all'infinito la vita della nuova entità politica, cristallizzandone l'equilibrio proprietario. Per «la vicenda di Oceana», ovvero la riflessione storica sulla monarchia mista inglese, cfr. J. Harrington, G. Schiavone, 2004, 60-77.

<sup>8</sup> M. Walzer, 1992, 5.

<sup>9</sup> Ivi, 11.

cattivi che siano. E, infatti, chiosa Walzer: «Public regicide is a denial not of the king's legislative power or his executive prerogative, but of his personal inviolability – and therefore of all the mysteries of kingship without which the practical power of monarchy cannot survive for long»<sup>10</sup>.

L'esposizione degli *arcana* allo sguardo desacralizzante del pubblico dissipa le superstizioni e i misteri dietro cui si cela un semplice corpo naturale. Alla regalità, privata di ogni velo protettivo, viene inflitto un colpo mortale. Una volta calata la lama «Majesty cannot be restored». Questa la ragione dietro l'evidente disparità quantitativa: di fronte alle molte vittime coronate stanno i pochissimi casi di processo e pubblica esecuzione. La morte di Carlo I nel 1649 e quella di Luigi XVI nel 1793 - volendo ricapitolare - pongono fine a due monarchie assolute, costrette a rinunciare ai propri tratti sacrali e adeguarsi a un nuovo corso storico. Infatti, se anche la monarchia come forma di governo dovesse sopravvivere, come accaduto Oltremania, la sua natura ne risulterebbe irrimediabilmente compromessa. Il regicidio pubblico (e rivoluzionario) pone fine alla «paternità politica» del monarca e assurge al ruolo di atto fondativo. Nella *Metafisica dei Costumi* (1797) Immanuel Kant condivide l'impressione che il processo rappresenti una circostanza epocale, dalle conseguenze irreversibili.

«Fra tutte le atrocità derivanti dal rovesciamento dello Stato con una sollevazione, lo stesso assassinio del monarca non è ancora la peggiore, Perché si può sempre pensare che egli, se sopravvive, possa riorganizzarsi e infliggere la meritata punizione, e non sarebbe quindi una disposizione di giustizia penale ma semplicemente un atto di autoconservazione. L'esecuzione formale è ciò che riempie d'orrore un animo mosso dall'idea del diritto dell'umanità, orrore che si ripresenta ogni volta che si pensa al patibolo, sorte toccata a Carlo I o Luigi XVI. [...] l'*assassinio* deve essere considerato soltanto come un'eccezione alla regola che il popolo si è elevato a massima, mentre l'*esecuzione* va considerata come totale sovvertimento dei principi che reggono il rapporto tra il sovrano e il popolo (poiché questo, che deve la sua esistenza soltanto alla legislazione del primo, si fa padrone del sovrano), e così la violenza viene posta al di sopra del diritto più sacro [...]»<sup>11</sup>.

La morte del re, compiuta in modo da pregiudicare la salvezza del suo corpo politico, è, per Walzer, un passo inevitabile. Solo tramite il regicidio la società può esorcizzare la plurisecolare tradizione in cui affonda le radici l'istituto monarchico: il sangue versato purifica la nazione ed è la condizione per la sua rinascita<sup>12</sup>. Per Kant rivela piuttosto le conseguenze di un «abisso che inghiotte tutto senza restituire nulla, come un suicidio

<sup>10</sup> Ivi, 5.

<sup>11</sup> I. Kant, G. Landolfi Petrone, 2006, 249-253; nella sua introduzione Landolfi Petrone precisa l'ambivalenza del filosofo tedesco: contrario al regicidio ma generalmente ben disposto verso la Rivoluzione, cfr. ivi, xxviii-xxx. Il monarca può essere destituito, o abdicare, trasferendo al popolo il suo potere, ma mai essere giudicato per le azioni compiute in qualità di sovrano. A interessarci è tuttavia la percezione del regicidio come momento di passaggio.

<sup>12</sup> Il ruolo del sangue riveste un ruolo fondamentale che, nella tradizione cristiana, rimanda al sacrificio di Cristo e al rito eucaristico. Sul caso inglese cfr. P. Crawford, 1977, 41-61.

dello Stato», dettato principalmente dalla paura di ritorsioni da parte dell'ordine costituito una volta riportata la quiete. Per i più categorici tra i rivoluzionari – lo avrebbe ribadito con forza Saint-Just – si tratta di porre rimedio a uno stato di cose innaturale, di un ritorno a quelle libertà che gli individui non hanno mai veramente perso perché irrinunciabili. Saint-Just non nega l'inviolabilità che fa da fondamento all'ideologia monarchica: ne sottolinea piuttosto l'importanza. L'irresponsabilità del re lo rende estraneo rispetto alla società, un nemico della Francia, non un suo cittadino. «No man can rule innocently»: se tradizionalmente un monarca *Can Do No Wrong*, per Saint-Just e Robespierre l'esistenza stessa di un re è un crimine che non conosce espiazione.

Le tesi montagnarde non furono maggioritarie, ma si situano in un dibattito dove permangono pochi dubbi sul fatto che il sovrano possa, e debba, essere processato. Non sembra nemmeno trattarsi, a detta di Walzer, di una colpa scaturita dal comportamento individuale dei due monarchi, Carlo I e Luigi XVI: «Charles and Louis were killed in large part because of what kingship was: not simply because they were unlucky enough to be kings at the moment the revolution broke out, but rather because, confronted with revolution, they were stubbornly loyal to royalist ideology»<sup>13</sup>.

L'importanza di stabilire le reali responsabilità del sovrano sfuma rispetto a un processo che assume una natura politica e che risponde maggiormente a uno scontro tra elementi inconciliabili: tra ideologie, quella democratica e quella di Antico regime; o, per James Harrington, tra diversi equilibri di proprietà. Sulla necessità e liceità del processo matura il dibattito tra Michael Walzer e Fehér Ferenc: laddove il primo vede uno scalino necessario per l'affermarsi dei valori repubblicani, Ferenc individua l'innecessario seme di una giustizia al servizio della politica. Quest'ultima mortifica l'importanza della correttezza formale, si impadronisce della procedura giudiziaria, relegando lo svolgimento del processo a un mero fine legittimante, estetico e propagandistico. Questo precedente, come l'abisso previsto da Kant, è destinato a portare conseguenze durature, in parte responsabili della deriva violenta e arbitraria del Terrore<sup>14</sup>. Un'impressione non dissimile da quella provata dagli stessi rivoluzionari francesi per la figura di Cromwell: colui che, sì, liberò l'Inghilterra dall'assolutismo di Carlo I, ma che finì per sostituirvisi degenerando negli stessi crimini di tirannia che aveva contribuito a combattere. Già nella *Metafisica dei Costumi* Immanuel Kant riconosceva e denunciava l'esecuzione di Carlo I e Luigi XVI, *crimen inextinguibile*, come procedimento che si nasconde dietro forme legali:

«Si ha dunque ragione di ammettere che l'adesione a queste esecuzioni non derivi effettivamente da un principio pseudo-giuridico ma dal timore della vendetta con cui lo Stato, che potrebbe un giorno riorganizzarsi, colpirebbe il popolo, e che la formalità dell'esecuzione sia stata prevista soltanto per dare all'evento l'aspetto di una punizione, vale a dire di un

<sup>13</sup> M. Walzer, 1992, 11; i discorsi di Saint-Just e Robespierre a cui ho fatto riferimento sono quelli riportati in *Regicide and Revolution*.

<sup>14</sup> Il saggio di Ferenc è riportato in appendice all'edizione citata di M. Walzer, 1992. Una traduzione italiana è disponibile in F. Ferenc, 1989, 130-150.

*provvedimento giuridico* (ciò che l'assassinio non potrebbe essere). Ma questo travestimento fallisce perché una tale pretesa da parte del popolo è ancora peggiore dell'omicidio stesso, poiché essa contiene un principio che renderebbe impossibile la ricostruzione dello Stato una volta sovvertito»<sup>15</sup>.

Il regicidio legale sembra strutturarsi come un momento di passaggio, un'emancipazione dall'autorità regale (e, quindi, paterna) gravida di conseguenze, siano esse negative o positive: è una degenerazione per chi, come Kant o Ferenc, vi riconosce l'inizio della sregolatezza; è un male necessario per chi, come Walzer, non trova altra via per sfuggire dal girello che costringe il popolo nella nebbia dell'Antico regime. È l'irreversibilità – indipendentemente dal commentatore – a fornire la cifra di questa soglia che viene attraversata dai regicidi. Prendendo spunto dalla riflessione di Michael Walzer, Tadami Chizuka individua un'ulteriore partizione: la via verso la modernizzazione prevede due strade possibili; la prima, violenta, è quella del regicidio (Inghilterra, Francia); la seconda, priva di spargimenti di sangue, è percorsa in Giappone e Germania<sup>16</sup>.

Nella sua *Risposta alla domanda: Che cos'è l'Illuminismo?* (1784) Kant pensava all'uscita da uno stato di minorità, quello della superstizione e del pigro rifiuto di servirsi della propria intelligenza, per entrare in un'età adulta di consapevolezza e razionalità. Nella *Metafisica dei Costumi* il regicidio legale sembra piuttosto un evento negativo, che precipita la Francia nel gorgo del Terrore. Un'entrata, più che un'uscita, verso un diverso stato di minorità. Nondimeno – osserviamo noi, dalla debita distanza – esso può rappresentare un rito di passaggio: colui che si emancipa, ormai adulto, esercita la propria potestà. Questa soglia, necessaria – almeno secondo Walzer – a esorcizzare definitivamente il fantasma dell'Antico regime, viene varcata grazie al processo. Il re, rimasto nudo, è esposto al pubblico. A ben pensarci l'enfasi posta sul momento legale è comprensibile: tramite il diritto l'Antico regime potrebbe compiere un'operazione maieutica, ritrovando in sé gli strumenti per rigettare i valori su cui era fondato.

È, del resto, una delle funzioni più tradizionali della giustizia: dal tempo della tragedia in cui Atena, nelle *Eumenidi* di Eschilo, ferma la mano violenta delle Erinni e istituisce il processo come momento del dialogo. Non più violenza diretta, bensì mediata dal diritto<sup>17</sup>. Si tratta quindi di una vera e propria presa di coscienza, - il paragone con il manifesto kantiano viene spontaneo - un servirsi della propria intelligenza, diverso dall'immediatezza con cui colpisce la lama di un assassino. Il risultato sembra essere una doppia uccisione, naturale e politica.

<sup>15</sup> I. Kant, G. Landolfi Petrone, 2006, 253.

<sup>16</sup> Cfr. T. Chizuka, 1997, 643-650. Il caso giapponese - un processo alla regalità mancato - porterebbe lontano, forse troppo. Ci sono buone ragioni perché i vincitori rifiutino la via del regicidio; si veda, a titolo di semplice suggestione, R. Benedict, 1993, 329-350.

<sup>17</sup> Cfr. A. Garapon, D. Bifulco, 2007, 181-186; certo è curioso che, come osserva giustamente l'autore, «al cospetto del rito [processuale], gli individui tornano quasi bambini», ovvero rientrano in uno stato di minorità di fronte alla «religione» del diritto, a riguardo cfr. *ivi*, 102.



Se, come ho scritto in apertura, la morte del re è forse il momento più suggestivo per guardare alla monarchia, il regicidio legale sembra esserlo per la fine dell'Antico regime. Anche se il campione da me selezionato (tra cui i lavori di Walzer, Ferenc, Tadami) può aver perso parte del proprio smalto negli ultimi decenni, specialmente di fronte a un approccio di revisionismo storico che ha privilegiato il particolare al generale, esso rappresenta ancora un punto di partenza irrinunciabile<sup>18</sup>. Riallacciare alcuni capi di questa storia per confrontarsi nuovamente con la questione del regicidio legale, allora, può costituire un interessante grimaldello per restituire questo passaggio a una dimensione di maggiore complessità. Del resto ciò che qua interessa non è tanto una valutazione sulla bontà o legittimità del regicidio, quanto una riflessione sulla percezione dell'evento quale momento di passaggio irripetibile.

## **2. Orfani di Padre? Continuità e discontinuità alle soglie dell'Antico regime**

Quando lo storico del diritto francese Yan Thomas, nelle pagine del suo ultimo e incompiuto lavoro (*La mort du père*, 2017), descrive il parricidio nell'antica Roma egli adotta la suggestiva definizione di «crimine senza legge»<sup>19</sup>. È un reato dai toni politici che, colpendo il *pater familias*, infligge una ferita profonda alla *Res publica*. Accedere alla maturità politica, vero cuore della cittadinanza, non significa raggiungere banalmente la maggiore età. Assumere il ruolo di *pater familias* non vuol dire nemmeno avere figli propri, ma emanciparsi dall'autorità del proprio padre, sopravvivere alla figura che teoricamente brandisce l'assoluto *ius vitae necisque*, il diritto di vita e di morte. Si struttura così un rapporto – almeno nell'immaginario romano – di perenne competizione tra genitore e figlio.

Il parricida, solitamente per ragioni economiche, è colui che vuole accelerare i tempi, cercando una scorciatoia che lo porti a occupare impropriamente il posto del padre. Se il movente è spesso di natura patrimoniale, le conseguenze sono percepite, e a buona ragione, come pienamente politiche. Di parricidio, quindi, si può parlare, ed è anzi la prima accusa che si lancia ai nemici politici. Pericoloso invece legiferare a riguardo: codificare una punizione svela l'impensabile, ne definisce i contorni, e per contrasto rafforza l'ombra del «crimine incredibile». Dare corpo a questo tabù implica il rischio di minare un argine sociale in modo irreparabile, distruggendo la tensione sempre sottintesa, perché sempre latente, tra padri e figli<sup>20</sup>. Partire da così lontano ha un suo

<sup>18</sup> Per una rassegna sulle varie stagioni di revisionismo cfr. F. Benigno, 1999, 7-59.

<sup>19</sup> Cfr. Y. Thomas, V. Marotta, 2023.

<sup>20</sup> Y. Thomas commenta: «È invece indispensabile capire che il modello della famiglia romana è sospeso a questa prerogativa simbolica; che l'idea di un atto estremo e senza appello di sovranità domestica assicura la coerenza di un diritto familiare costruito sulla nozione di potere: *potestas*; che questo potere è minacciato, e non può evitare di rappresentarsi come tale. Ogni maestà implica il crimine di lesa maestà: la riflessione romana sulla nozione di *maiestas* è nata da una casistica relativa al *crimen maiestatis*» in E. Pellizer, N. Zorretti, 1983, 140.



senso evidente, ovvero quello di sottolineare un filo di continuità; e cela d'altro canto il rischio di generalizzare due mondi storicamente e culturalmente distanti. Il filo si assottiglia, ma, a mio avviso, resiste. Né è casuale scegliere Roma come punto di partenza: la città «fondata sul potere dei padri» a cui è maggiormente debitore lo sviluppo delle società europee di Antico regime<sup>21</sup>.

L'associazione re-padre (e, spesso, sposo), del resto, è antichissima, ed è difficile pensare di poterne circoscrivere in modo preciso contorni e contesti. Nella *Politica* di Aristotele «l'autorità del padre sui figli è regale; il padre possiede un'autorità fondata sull'affetto e sulla superiorità d'età». Per Tommaso d'Aquino il principe e il padre esercitano un potere qualitativamente diverso: perfetto il primo, che lo esercita per il benessere della *civitas*, imperfetto il secondo, che lo impiega nei limiti del contesto familiare<sup>22</sup>. Sono solo un paio di esempi, che tuttavia rafforzano l'impressione di un rapporto osmotico tra il corpo politico e il ruolo paterno del sovrano: come se fossero gli attributi garantiti dal primo a rendere, almeno nella modernità, il monarca un padre per eccellenza. Con questo non intendo dire che il re è padre perché possiede un corpo politico, piuttosto che il corpo politico del monarca ha assunto dei tratti paterni perché essi erano tradizionalmente associati alla regalità. Matura così un divario che separa irrimediabilmente il re-padre dai suoi sudditi-figli. Sono proprio i connotati che generalmente descrivono il corpo mistico, grazie alle *fictiones*, a poter esprimere efficacemente il senso di questa differenza: il corpo politico esercita una tutela sui difetti della sua controparte naturale, non invecchia, è fonte della giustizia, vuole il bene e non può commettere volontariamente il male, è irresponsabile<sup>23</sup>. Posti in sequenza questi elementi sembrano concatenarsi in un insieme coerente che supera le specificità delle diverse declinazioni giuridiche e racchiude l'essenza della regalità di Antico regime. Del resto, il bersaglio del doppio regicidio cercato da Walzer non pare essere una specifica manifestazione del corpo politico – ne esistono diverse a seconda dei luoghi e dei tempi – quanto un modo di sentire e di pensare che riconosce nel sovrano i tratti di una doppia natura immanente e trascendente, umana e sacra.

Non sorprende, quindi, che nella mente dei moderni sia il regicidio a rappresentare il parricidio per eccellenza e a palesare il rischio concreto della disgregazione dell'ordine sociale. Si tratta anche in questo caso di un reato dalle gravose ricadute politiche che, con la sola menzione, suscita orrore e apprensione. Ci sono interpretazioni - come abbiamo visto - che riconoscono nel regicidio legale un momento intrinsecamente positivo, perché necessario a emanciparsi dalla minorità dell'Antico regime; ve ne sono altre per cui il prezzo da pagare risulta troppo alto e prevale la diffidenza per un precipizio che rischia di tradursi in una minorità peggiorativa. Entrambe, però, concordano nel riconoscere il

<sup>21</sup> La capacità di esercitare questa patria potestà dai tratti talvolta draconiani deve essere ricontestualizzata alla luce di considerazioni etiche e demografico-storiche, a riguardo cfr. M. Cavina, 2007, 15.

<sup>22</sup> Per una rassegna cfr. M. Cavina, 2007.

<sup>23</sup> Il paragone mi pare calzante e si estende oltre considerazioni di genere o anagrafiche. Il re o la regina, anche se minori, rimangono formalmente sovrani e in quanto tali esercitano un'autorità paterna.

regicidio quale momento di passaggio. Questo movimento, unidirezionale, sottolinea gli elementi di discontinuità. Anche per questo, nel pensare (e ripensare) al problema del regicidio legale, ho deciso di ricorrere al rapporto padre-figlio e alla tensione sempre latente che lo caratterizza: da una parte quella del confronto generazionale e della spinta all'emancipazione; dall'altra la voce del sangue, dell'educazione ricevuta, della continuità. Una figura ben rappresentata dalla soglia, elemento architettonico che separa due ambienti ma, al contempo, li unisce garantendo una continuità genetica e culturale. Si tratta, insomma, né di pura continuità, né di pura discontinuità, bensì di complessità.

### **3. Orfani di Francia**

Questo legame originario sopravvive, implicito, anche nei momenti di evidente ribaltamento dell'ordine costituito. Il sottotitolo che accompagna *Il trono vuoto*, celebre saggio di Paolo Viola, offre uno spunto interessante: ovvero che la sovranità sia oggetto di una progressiva «transizione». Tradizionalmente è la protezione del sovrano, genitore severo, ma benevolo, a costituire l'asse di riferimento per il suo popolo. «Lontano, ignaro, magari ingannato e mal consigliato, ma certamente mai indifferente o ostile». La Rivoluzione imprime un'accelerata alla trasformazione della regalità e innesca una rivoluzione familiare che torce il rapporto tradizionale tra il re-padre e i sudditi-figli. Di fronte alle difficoltà e alla distanza della tutela paterna i francesi sembrano soffrire una vera e propria «sindrome da abbandono»<sup>24</sup>. Anche per questo le donne di Parigi, esacerbate dalla fame e dalla crisi economica e sociale, cercano il loro re a Versailles. Tra il 5 e il 6 ottobre 1789 matura un cambiamento significativo. L'apparizione del monarca riesce ancora ad acquietare il popolo, interrompendo la violenza che nel frattempo si è scatenata contro le guardie. Luigi XVI, scortato a Parigi in un bagno di folla, è un padre ormai senile, inabile, costretto a dipendere dalla buona volontà dei propri figli. Oltremania Edmund Burke scruta la situazione francese: è proprio a Versailles che riconosce un cambio di passo fondamentale<sup>25</sup>.

Viola mostra i contorni di una sovranità intermittente, che si affievolisce, sfugge dalle mani e dallo scettro del re per rivestire il suo popolo. Lo si vede anche, e forse soprattutto, nell'esercizio di quella violenza giudiziaria che era appannaggio tradizionale della corona. Foulon, *Contrôleur général des Finances*, impopolatissimo per aver affermato di voler nutrire di fieno i francesi, e suo genero Bertier, sono tra le prime

<sup>24</sup> «Il re non poteva essere ambiguo, né indeciso, né malinconico. La sua condotta, sanguigna e solare, doveva fugare la malattia politica e psicologica dell'incertezza, altrimenti tutta la compagine sociale sarebbe sprofondata nell'insicurezza e nella paura, e il popolo sarebbe rimasto orfano», cfr. P. Viola, 1989, 97-98.

<sup>25</sup> Agli occhi della Società Rivoluzionaria inglese – con cui Burke entra in polemica – quella di Versailles è una vera e propria conquista del popolo sul re, cfr. E. Burke, J. Norman, 2015, 481-482; il giurista paragona uno di loro, il reverendo Price, a Hugh Peters che, con altrettanta arroganza, aveva rivendicato la conquista su Carlo I nel secolo precedente.

vittime di questo trasferimento<sup>26</sup>. Il popolo parigino fagocita le colpe individuali e si costituisce in un soggetto collettivo che rivendica il diritto-dovere di punire i nemici della società. Oltre all'efferatezza, anzi, proprio nella violenza bestiale, è il linguaggio della pena a far riemergere tracce di continuità. Memore dei supplizi di Antico regime, la folla ripropone un contrappasso rituale: fieno nella bocca di coloro che avrebbero voluto nutrire il popolo con l'erba.

Allo stesso modo la Rivoluzione non ha l'esclusiva sul linguaggio del regicidio multiplo, invocato da Walzer. Non è un caso che proprio Robert François Damiens († 1757), alcuni decenni prima, sia trovato colpevole «[...] du crime de lèse-Majesté divine & humaine au premier chef, pour le très-méchant, très-abominable & très-detestable Parricide commis sur la personne du Roi [...]»<sup>27</sup>. È la sentenza classica riservata ai colpevoli di *lèse-majesté*, corrispondente alla definizione che si trova sfogliando l'*Encyclopédie* e di cui, tuttavia, non è affatto facile districare le singole componenti. Il rapporto tra il re e Dio, tra immanente e trascendente, resta vago<sup>28</sup>. È interessante - osserva Orest Ranum - notare come in Francia sia possibile essere condannati per la sola lesa maestà divina, ma non viceversa. Si può, quindi, offendere Dio senza colpire il suo luogotenente terreno, ma non il contrario. Pur derivando dal *crimen laesae maiestatis* romano, la tradizione francese ne innova i termini. La regalità imperiale tardoantica, infatti - persino dopo l'avvento del cristianesimo - non riconosce la distinzione *divine & humaine*: la sacralità dell'imperatore non discende da una fonte trascendente<sup>29</sup>. In Francia, invece, questa doppiezza è palese, e, forse, rende più evidente come colpire il re, «padre comune di tutti i francesi», implichi non solo un attentato al reame ma anche un atto sacrilego rivolto contro Dio, sorgente del diritto divino della corona.

Con una sola pugnolata Damiens - l'assonanza con le teorie del corpo mistico è importante - ha colpito più volte: lesa maestà *divine & humaine* (in quest'ultima sia la persona del re, sia la *res publica*, ovvero il regno). Non mi pare azzardato affermare che la stessa giurisprudenza monarchica riconosca, ben lontano dalla Rivoluzione, le fattezze di un doppio regicidio, o meglio di un doppio attentato alla regalità (attentare, dopotutto, non significa poter distruggere). Ricomporre l'ordine sociale ed esorcizzare il pericolo ha conseguenze esemplari. È l'orrore del regicidio che fa radere al suolo la casa natale di François Damiens, come del resto quella dei suoi predecessori, per aver semplicemente scalfito il corpo mortale di Luigi XV. Su quel terreno non si dovrà più costruire. Il corpo di Damiens, smembrato, sarà dato alle fiamme e le ceneri disperse al vento. I suoi familiari dovranno cambiar nome. Ma questo contrappasso serve a nascondere e a far dimenticare

<sup>26</sup> Cfr. P. Viola, 1989, 100-102.

<sup>27</sup> *Pièces originales et procédure du procès fait a Robert-François Damiens, 1757, 372-75*; il caso Damiens apre il celebre *Sorvegliare e Punire* di Foucault, di cui resta importante la riflessione sul supplizio in Antico regime, cfr. M. Foucault, 2014, 35-75; su Damiens cfr. anche P. Viola, 1989, 94.

<sup>28</sup> Del resto il crimine di *lèse-majesté*, vero e proprio contraltare della regalità, ha una irriducibile implicazione politica - come il parricidio degli antichi - che ne condiziona lo sviluppo e l'utilizzo a seconda del periodo storico.

<sup>29</sup> Cfr. Y. Thomas, 1991, 331-386, in particolare 342-343.

il crimine? Non credo, perché anche in questo caso il processo è un momento dialogico, di rielaborazione. Damiens, sulla via del supplizio, dovrà chiedere perdono, pubblicamente, a «Dio, al Re, alla Giustizia». E, del resto, in Antico regime di lesa maestà si parla, si scrive, si ricercano precedenti classici e contemporanei. Sono, quindi, gli stessi avvocati della monarchia che, esperti di legge, non temono di esporre la duplicità, immanente e trascendente, come asse centrale della colpa di Damiens<sup>30</sup>. Parlare, e scrivere, infatti, non significa di per sé mortificare degli *arcana* o violare un tabù. Servono dei passi ulteriori. In Francia *le mort saisit le vif*: un'ulteriore *fictio* che certifica come sia possibile, legalmente (e, quindi, artificialmente), trovare un antidoto per un'istituzione, quella monarchica, che ha nella successione uno dei suoi momenti fisiologici di fragilità.

Non è nemmeno scontato che un regicidio debba arrecare gli stessi danni sia al corpo naturale che a quello politico e immortale, quello dell'istituzione. È un altro tentativo, stavolta riuscito, a far riscoprire ai francesi i pregi del loro re Enrico IV († 1610). L'*horror vacui* della morte del Padre, per mano di François Ravallac, paventa lo spettro della guerra civile che nel secolo precedente ha devastato la Francia<sup>31</sup>. Lo stesso potrebbe valere anche per il regicidio legale. Lungi dal rappresentare la morte del corpo politico, il processo e il patibolo sembrano rafforzare la regalità. Le conferiscono una tardiva energia che trasforma l'irrisolto Luigi XVI in un martire.

Sostenitori e critici della monarchia, vittime e giudici, parlano, e continuano a parlare, lo stesso linguaggio: quello di un sacrificio crismimetico la cui ombra, anche quando il cadavere è ormai freddo, continua a esercitare un'influenza durevole. Basta scorrere l'indice della *Histoire de la Révolution Française* di Jules Michelet per imbattersi in espressioni suggestive come la *Lutte Religieuse* o la *Passion de Louis*. Lo storico francese rimpiange il regicidio: teme che il re possa essere vittorioso nella morte. Non stupisce che anche Carlo I e Luigi XVI pensino a sé stessi come vittime di un giudizio ingiusto, pronte a sacrificarsi per la salvezza del popolo e del regno<sup>32</sup>. Era ciò che spaventava alcuni tra i giacobini, ovvero che un Luigi Capeto vecchio e sconfitto potesse suscitare la pietà dei suoi concittadini riassumendo, nella disgrazia, le fattezze paterne di un tempo. Di fronte al patibolo, succede anche nell'Inghilterra di Carlo I, gli astanti si assiepano ancora per imbevare lembi di stoffa nel sangue regale. Per non cadere vittima di questo incanto, Saint-Just e Robespierre auspicano un ritorno alla violenza immediata della spada.

<sup>30</sup> Sul rapporto tra lesa maestà divina e umana cfr. O. Ranum, 1981, 68-80; sullo sviluppo della riflessione sul crimine di *lèse-majesté* nella Francia d'Età Moderna è esemplare la riflessione di Cardin le Bret, giurista, pensatore, consigliere della monarchia, cfr. R. Giesey, L. Haldy, J. Millhorn, 1986, 23-54.

<sup>31</sup> R. Mousnier, 1973, 240-250.

<sup>32</sup> La giustizia di Antico regime e quella della Rivoluzione, secondo Michelet, agiscono in base a due principi diversi: la Grazia, arbitraria, nel primo caso; la Giustizia nel secondo. Pensando al regicidio, però, lo storico sembra confondersi: invoca la grazia e la pietà che avrebbero dovuto salvare la Rivoluzione e la testa del re. A riguardo cfr. S. Dunn, 1994, 77-78; il testo offre anche una rassegna sulle posizioni di diversi autori, tra cui Hugo e Ballanche. Esemplare il perdono offerto agli avversari sia nel testamento di Luigi XVI, cfr. A. Soboul, 2014, 309-315; che nell'ultimo discorso di Carlo I, cfr. D. Lagomarsino, C.T. Wood, 1989, 138-144.

Il corpo di Luigi XVI, scaricato nel cimitero della Madeleine, viene coperto con calce viva. È difficile non intravedere una paradossale circolarità: come il corpo di Damiens viene distrutto per aver attentato alla vita del Padre, quello di Luigi XVI viene distrutto per essersi opposto ai figli che, ormai adulti, vogliono succedergli nella sovranità<sup>33</sup>.

#### 4. Il precedente inglese

Il dibattito tra Walzer e Ferenc si sviluppa guardando alla contemporaneità, alla possibile degenerazione di un uso politico della giustizia, al regicidio legale come necessario momento di emancipazione. Se le monarchie, come qualsiasi forma di governo, cambiano nel tempo in un costante intreccio di stimoli sociali e culturali che producono e a cui devono rispondere, vale la pena allargare lo sguardo, tornando a osservare il principale precedente, quello inglese di Carlo I. La continuità nel tempo, del resto, non solo testimonia l'eventuale successo di una forma politica, ma è anche la ragion d'essere dell'immortale corpo politico.

Forse è lo sguardo dei giuristi, tecnici della *fictio*, a poter rivelare le conseguenze del regicidio sulla regalità. Edmund Burke, nelle *Reflections on the Revolution in France* (1790), contrappone rigorosamente il modello inglese alla fredda e razionale degenerazione francese. L'autore non percepisce affatto una similitudine, né nel 1649, né quarant'anni dopo, nel 1689<sup>34</sup>. La *Glorious Revolution*, infatti, voleva ripristinare le consuetudini della *ancient constitution*, laddove i rivoluzionari francesi vogliono una *tabula rasa*: agli usi e costumi ben consolidati essi contrappongono un approccio razionale, scientifico, asettico. Nei suoi *Commentaries on the Laws of England* (1765), Blackstone riparte da Bracton nel ribadire la dignità imperiale dei re inglesi, quella rivendicata con forza da Enrico VIII durante la propria incoronazione, per cui i monarchi non sono soggetti a nessuna restrizione<sup>35</sup>. Prosegue il giurista:

«Hence it is, that no suit or action can be brought against the king, even in civil matters, because no court can have jurisdiction over him. For all jurisdiction implies superiority of power: authority to try would be vain and idle, without an authority to redress; and the sentence of a court would be contemptible, unless that court had power to command the execution of it: but who [...] shall command the king? Hence it is likewise, that by law the person of the king is sacred, even though the measures pursued in his reign be completely tyrannical and arbitrary: for no jurisdiction upon earth has power to try him in a criminal way; much less to condemn him to punishment»<sup>36</sup>.

<sup>33</sup> Addentrandosi, a ritroso, nell'Antico regime non è difficile individuare delle similitudini di iconoclastia nel «rituale» del tirannicidio, ad esempio in O. Ranum, 1980, 63-82.

<sup>34</sup> Sul contesto giuridico inglese che qua ci interessa, ovvero quello legato alla riflessione sulla rivoluzione francese, si veda C. Martinelli, 2014, 17-74.

<sup>35</sup> Cfr. W. Ullman, 1979, 175-203.

<sup>36</sup> W. Blackstone, W. Prest, 2016, 157; dello stesso avviso Burke, che nel giudicare la Glorious Revolution commenta: «They left the crown what in the eye and estimation of law, it had ever been, perfectly

Anche Blackstone, insomma, ribadisce la continuità dell'*ancient constitution* inglese. Il re perde i tratti della sacralità per diritto divino formulata al tempo di Giacomo I, ma guadagna – forse sarebbe più corretto dire mantiene – la sua preminenza grazie alla legge fondamentale del regno. Ne discendono conseguenze pratiche. In caso di un torto da riparare la strada da intraprendere è quella di una petizione al re tramite la Court of Chancery: una questione di grazia e mai di imposizione. Se la monarchia fosse stata stravolta con la morte di Carlo I dovremmo aspettarci la fine dell'irresponsabilità regia e magari la possibilità che il re possa essere oggetto di giudizio. Tra altri è il pensiero di James Harrington, gentiluomo di camera e amico del re, che avrebbe costituito una cesura. Egli, spettatore del regicidio, ne ha ben chiara la lezione: l'esecutivo, anche quello incarnato da un eventuale principe di Oceana, deve essere sempre responsabile di fronte al popolo, che può giudicarlo. Ma Harrington, in questa come in altre cose, non è profeta in patria<sup>37</sup>. È solo a partire dal 1947, con il *Crown Proceedings Act*, che la corona diventa responsabile per danni causati a suo nome<sup>38</sup>. Considerare l'origine giuridica del corpo mistico, vittima presunta del regicidio legale, ha una sua importanza: poiché ne restituisce l'origine artificiale, e lo spirito con cui la *fictio* si è indissolubilmente intrecciata a determinati interessi politici. È nuovamente Blackstone a fornire un buon punto di partenza,

«The honour of originally inventing these political constitutions entirely belongs to the Romans. [...] They were [...] much considered by the civil law, in which they were called *universitates*, as forming one whole out of many individuals; or *collegia*, from being gathered together: they were adopted also by the canon law, for the maintenance of ecclesiastical discipline; and from them our spiritual corporation are derived. But our laws have considerably refined and improved upon the invention, according to the usual genius of the English nation: particularly with regards to sole corporations, consisting of one person only, of which the Roman lawyers had no notion [...]»<sup>39</sup>.

Il presupposto della *fictio* – come ha ribadito Yan Thomas – è la sua certezza. I sacerdoti del diritto mentono sapendo di mentire, considerano un fatto perché da esso discendono conseguenze tangibili e giuridicamente valide<sup>40</sup>. Nel caso della monarchia la finzione del corpo politico non è banalmente uno scudo dietro al quale riparare le eventuali incapacità del corpo naturale, in breve, non è un *passepartout* a disposizione

---

irresponsabile. In order to lighten the crown still further, they aggravated responsibilities on ministers of state», E. Burke, J. Norman, 2015, 447.

<sup>37</sup> Nel caso della *Repubblica di Oceana* è la camera bassa, ovvero la Tribù privilegiata (composta di fanti e cavalieri), a ricoprire questo ruolo quale rappresentante della sovranità popolare; cfr. J. Harrington, G. Schiavone, 2004, 208-210.

<sup>38</sup> N. Henshall, 1992, 82; sul problema della responsabilità del re si veda M. Fortin, 2024.

<sup>39</sup> W. Blackstone, W. Prest, 2016, 304.

<sup>40</sup> Y. Thomas, M. Spanò, 2016; sul confronto tra le posizioni di Thomas e Kantorowicz riguardo alla *fictio*, e la diversa influenza del diritto canonico (in particolare nel xii-xiii secolo) e del diritto romano, si veda S. Menzinger, 2023, 81-100.



del monarca. Anzi, si direbbe che essa serva più alla monarchia nel suo insieme, e che all'occorrenza possa essere brandita contro lo stesso sovrano. Così è per Elisabetta I, che nel celebre *Lancaster Case* (1561), vede contrapposte le volontà del predecessore Edoardo VI, minore, alle proprie<sup>41</sup>. Sono problemi concreti a imprimere le svolte più significative nello sviluppo della giurisprudenza. L'Irlanda costituisce un terreno difficile per i sovrani Tudor. Rafforzare le norme sul tradimento costituirebbe un importante strumento per stabilire la sovranità sull'isola, ma come si può commettere *high treason* contro un re geograficamente così distante? Il problema ha una soluzione: se il re possiede un corpo politico che si estende a tutto il reame, Irlanda compresa, l'ostacolo della prossimità viene efficacemente aggirato. La lesa maestà ribadisce, così, l'unità del corpo politico del regno.

Questa manovra ha la sua origine nell'indissolubilità del legame tra i due corpi. Non si può colpire il corpo politico senza ferire quello naturale, e viceversa. È questione di tempo, però – e della giusta pressione politica – prima che il regno venga contrapposto al re. Durante il governo di Carlo I la crepa tra i due corpi si allarga, anche grazie a una serie di processi politici che colpiscono diverse figure vicine al monarca – tra cui il conte di Strafford († 1641), luogotenente in Irlanda, e l'arcivescovo William Laud († 1645). Alla luce di questo percorso non stupiscono le contraddizioni della Guerra Civile inglese, un conflitto che fino alla Purga del maggiore Pride (1648) rimane per molti uno scontro del Re contro il re: una guerra per proteggere il corpo politico dalle angherie di quello naturale. Fa eco, nella Francia rivoluzionaria, la trasformazione della lesa maestà in lesa nazione<sup>42</sup>. Forse è in questa direzione che il regicidio legale sembra più significativo, ovvero come tappa in un percorso di emancipazione del regno-nazione rispetto al personalismo del sovrano. Ma questo legame giuridico, va tenuto a mente, non è mai stato fisso, né perfettamente stabile. Piuttosto dipende da uno specifico sviluppo della regalità, posta a contatto con le necessità del nascente Stato moderno, e che ha sofferto di quella stessa tensione, latente, perché figlia del compromesso e del consenso, che ha sempre distinto il monarca legittimo dal tiranno<sup>43</sup>.

In questo panorama complesso legge e sacro compongono, insieme, e secondo diversi equilibri, un addendum che definisce la regalità agli occhi dei sudditi. Aggiungono qualcosa di trascendente all'immanenza del corpo naturale e, così, tracciano una linea di demarcazione che separa il re dalla gente comune. Come per il diritto, palesemente artificiale, anche la percezione della sacralità muta e può mutare nel tempo. Lo stesso vale per il significato di paternità: il re-padre di ieri sembrerebbe, oggi, un patrigno. Così,

<sup>41</sup> Cfr. E.H. Kantorowicz, 2012, 7; e E. Plowden, 1816, 212-222a; rispetto alla condivisione della decisione politica rispetto alla volontà della regina sono interessanti gli studi sulla *monarchical republic* elisabettiana, iniziati da Collinson, 1994; per sviluppi più recenti cfr. McDiarmid, 2007.

<sup>42</sup> Questo percorso, in Inghilterra, è indagato in A. Orr, 2002, sul caso irlandese si vedano le pp. 47-49; sul passaggio dalla lesa maestà alla lesa nazione in Francia, cfr. G.A. Kelly, 1981, 269-286.

<sup>43</sup> L'idea di una tensione continua tra sovrano legittimo e tiranno è ricorrente, cfr. A.A. Cassi, 2021. Sul tirannicidio resta fondamentale M. Turchetti, 2001.



se nelle *Lettere Persiane* (1721) di Montesquieu Luigi XIV era un «re mago», il suo erede, Luigi XV, è più tiepido nell'esercitare i propri poteri taumaturgici. Egli preferisce la formula «Il re ti tocca, dio ti guarisca», abbandonando il più tradizionale «guarisce». Esercitando il rito della taumaturgia il monarca non curava, come in passato, in una reazione di causa-effetto, bensì auspicava una guarigione. Un secolo prima, Oltremania, l'assolutista Giacomo I dovette essere persuaso a celebrare il rito del tocco. Il monarca è recalcitrante: la cerimonia, roba da papisti, stride con la sua coscienza scozzese. Ma i consiglieri inglesi lo convincono. Di fronte alla folla il re giunge quasi a scusarsi: pregherà per loro e con loro<sup>44</sup>.

Anche la fine del reato di *lèse-majesté divine*, uno dei capi di accusa che avevano rovinato Damiens, aveva preceduto il processo di Luigi XVI. Durante la presentazione del rapporto sulla riforma del codice penale, nel 1791, Lepeletier de Saint-Fargeau addita di fronte ai colleghi quei «crimes imaginaires qui grossissait les anciens recueils de nos lois». In questa «folla» di crimini che tanto sangue ha versato si ritrova anche la lesa maestà divina. Il nuovo Codice - con la firma del re - non avrà posto per simili reati<sup>45</sup>. Il cambiamento di sensibilità nei confronti della superstizione è frutto di un lunghissimo percorso iniziato in pieno Antico regime e che anima un gioco di sguardi, incrociato, tra sovrano e sudditi.

La demagificazione della monarchia non può, quindi, essere legata indistintamente al regicidio legale: nella sua riflessione sulla *English Constitution* (1867), Walter Bagehot riconosce nella magia della monarchia uno dei tratti distintivi della tradizione d'Oltremania. Questa distanza, o, meglio, ritrosia della corona a mostrarsi è importante per preservarne il mistero, quello che il regicidio dovrebbe aver irrimediabilmente compromesso qualche secolo prima<sup>46</sup>. Edmund Burke, a sua volta, nota con sgomento lo stravolgimento della monarchia francese: siamo ancora alle giornate di Versailles, nel 1789. Scrutando la rivoluzione d'Oltremania, il sistema francese assume, agli occhi del giurista, le fattezze di uno strumento meccanico il cui magistrato apicale, il re, non è più fonte della giustizia, né degli onori, non può ricompensare né possiede alcun potere discrezionale (che può essere abusato, ma anche usato per proteggere i sudditi). In Francia la fontana della giustizia e degli onori si è inaridita. Luigi è un *degraded king*, una sorta di automa: il meccanicismo francese impedisce alle istituzioni di essere impersonate, di suscitare amore, attaccamento, ammirazione. L'autore inglese è sgomento: piuttosto che lasciare allo sfortunato principe solo quegli aspetti «vili e odiosi», esecutivi, degni di un semplice carnefice, sarebbe più decoroso estrometterlo da tutto ciò che ha che fare con la giustizia. Il monarca assume i contorni di una figura

<sup>44</sup> Sul caso francese cfr. M. Bloch, 2005, 309-315; su Giacomo I, *ivi*, 261-262. Di segno opposto l'interpretazione di M. Walzer, 1992, 19-22.

<sup>45</sup> Prosegue: «Vous n'y retrouverez plus ce grands crimes d'herésie, de lèse-majesté divine, de sortilège et de magie, dont la poursuite vraiment sacrilège a si longtemps offensé la divinité, et pour lesquels, au nom du ciel, tant de sang a souillé la terre» in *Archives Parlementaires*, 1887, 321; cfr. C. Hesse, 2002, 915-933.

<sup>46</sup> W. Bagehot, 2001, 53-55.

innaturale, forzata, costituzionalmente contrapposta ai suoi figli. Ancora una volta – commenta Burke, profeticamente – meglio rinunciare a un principe simile<sup>47</sup>.

## 5. Conclusione

Se il parricidio dei romani è un crimine per lungo tempo rimasto senza legge, non è improprio pensare al regicidio celebrato con le forme della giustizia come a un processo senza legge: è la volontà politica, sostenuta dalla forza, a cercare di possederne le forme<sup>48</sup>. Sono proprio queste a sopravvivere nonostante il loro fondamento, il *rex fons iustitiae*, sia seduto al banco degli imputati. La primarietà di questo elemento politico è correttamente riconosciuta da Michael Walzer il cui contributo fa, in sostanza, da introduzione a una serie di interventi celebri tenuti alla tribuna della Convenzione. Ma il rivoluzionario che si volge al regicidio vuole, come il parricida degli antichi, accelerare un percorso di emancipazione?

Il noto romanzo di avventura di Daniel Defoe, interrogato da Alfonso Iacono, può aiutarci a visualizzare questo passaggio. Robinson Crusoe, il protagonista, fa naufragio ed è costretto a trovare rifugio su un'isola che ritiene deserta. Egli si rende di fatto colonizzatore, stabilendo il proprio dominio sul territorio appena rivendicato. In questo atto di conquista tutto sembra essere nella disponibilità del naufrago. Ma a uno sguardo più attento questa capacità di plasmare l'isola a proprio piacimento si rivela illusoria: la sua sopravvivenza, specialmente nei primi momenti della permanenza, dipende dagli strumenti che è riuscito fortuitamente a recuperare dal relitto della nave. Gli attrezzi, la Bibbia e il fucile sono l'eredità del vecchio mondo da cui proviene. Quegli strumenti sono immancabilmente un tratto di continuità e l'emancipazione, la «rivoluzione» di Crusoe, ovvero il suo sfuggire per mare rivendicando l'indipendenza dal padre e dalla tradizione, non è che apparente. Tutto ciò che l'uomo costruirà sull'isola continuerà a portare il marchio della dipendenza da questo legame<sup>49</sup>.

È, forse, proprio questa confusione tra passato e presente, continuità e discontinuità, a rendere allettante per i contemporanei il ricorso al processo. Nella situazione magmatica che precede i regicidi legali Walzer pensa a una battaglia tra idee. Un tale approccio rischia, però, di far dimenticare come la realtà stia bussando con insistenza: i nemici sono alle porte – nella Francia di fine Settecento come nell'Inghilterra del secolo

---

<sup>47</sup> L'umiliazione di Versailles del 1789, constata Burke, ha provocato un cambiamento per cui: «[...] a king is a but a man, a queen is but a woman [...] The murder of a king, or a queen, or a bishop, or a father, are only common homicide; and if the people are [...] gainers by it [...] a sort of homicide most pardonable», E. Burke, J. Norman, 2015, 491. Mancano tre anni al regicidio, ma - almeno per Burke - la mentalità dei francesi è già cambiata. Il regicidio (divenuto omicidio comune) costituisce, traendo le conclusioni, la conseguenza di questo mutamento.

<sup>48</sup> Questo punto è sviluppato con maggiore cura in M. Innocenti, 2024.

<sup>49</sup> Cfr. A.M. Iacono, 2000, 14 e sgg.

precedente. Allargare il quadro al contesto di svolgimento del processo porta a ridimensionare la centralità di un doppio regicidio.

I due contesti, al netto delle somiglianze, non sono uguali tra loro. Lo strappo tra re e ufficio, ancora acerbo nell'Inghilterra di Carlo I, si era ormai consumato nella Francia della Rivoluzione: Luigi XVI, sincero o meno, aveva accettato di assumere quel ruolo di semplice magistrato che Carlo I aveva rifiutato a costo della vita. Quello che pianificava la propria linea difensiva con Malesherbes, Desèze e Tronchet era un re che, pur non facendosi illusioni sulla possibilità di vincere, decideva di combattere con le armi del monarca costituzionale<sup>50</sup>. Doveva essere consapevole, lui che aveva studiato il caso di Carlo I e assistito al funzionamento della politica rivoluzionaria, che la legalità non era affatto il terreno su cui sarebbe stato combattuto lo scontro. L'uomo che apparì due volte di fronte alla Convenzione suscitò la compassione tanto temuta dalla Montagna non perché sembrasse un re, ma proprio perché non lo sembrava. La disposizione dei membri della Convenzione durante le quattro votazioni sul destino di Luigi XVI, infatti, non dice molto sul rapporto tra processo e corpo politico: il campo del regicidio è ormai il terreno del braccio di ferro tra Gironda e Montagna per dettare il passo della Rivoluzione<sup>51</sup>.

Oltremanica il processo a Carlo I diviene una prospettiva concreta solo tardivamente, a partire dalla Purga del dicembre 1648: i soldati del New Model Army, guidati dal maggiore Pride, prendono posto alle porte dei Comuni escludendone tutti quei membri che, più moderati, vorrebbero un accordo tiepido nei confronti del monarca. A stretto giro, sono i primi giorni del 1649, la manciata di pari che ancora siedono nella Camera dei Lord viene esautorata dal processo legislativo. Manca solo la morte del re per scardinare tutte le assi su cui tradizionalmente si sorreggeva l'*ancient constitution* inglese. Il vuoto istituzionale, la minaccia di rompere l'unione tra corone garantita dalla persona del re, il pericolo, anche militare, di un intervento dei lealisti sono fattori che devono aver pesato sui futuri regicidi. La leadership militare - se osservata considerando la natura composita della monarchia Stuart - assume le fattezze di una «frightened junta», accerchiata e bisognosa di legittimazione<sup>52</sup>.

Il quadro, sulle due sponde della Manica, è complesso. In quei mesi (giorni, nel caso inglese), fatti e pensieri si rincorrono, rendendo difficile prevedere l'esito del regicidio.

---

<sup>50</sup> Nella Costituzione francese del 1791 «La personne du Roi est inviolable & sacrée», ma il senso di questa sacralità, legata al ruolo di magistrato e persa in caso di abdicazione, è certamente diversa rispetto al passato. Da notare, inoltre, che la salvaguardia del dettato costituzionale viene affidata: «[...] à la fidélité du Corps législatif, du Roi et des Juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses & aux mères, à l'affection des jeunes Citoyens, au courage de tous les François». Il re figura come un guardiano alla pari con i giudici e il Corpo legislativo. Rispetto ai quali, nella formulazione del testo, occupa comunque una posizione secondaria. Fondamentale l'allargamento orizzontale dell'agone politico, che chiama tutti i cittadini a garantire la buona salute della patria. Cfr. P. Pasquino, 2009.

<sup>51</sup> Sul processo di Luigi XVI resta valido D.P. Jordan, 2004.

<sup>52</sup> Il termine «frightened junta» è tratto da un saggio di J. Adamson, contenuto, insieme altri importanti contributi sul caso inglese, in J. Peacey, 2001; Adamson e Sean Kelsey sono due degli storici i cui contributi, nell'ultimo ventennio, hanno messo in dubbio il fatto che il regicidio di Carlo I fosse l'esito naturale di un fronte omogeneo e sicuro di sé.

Costruire una nuova e compiuta teoria sui precisi effetti giuridici dovuti all'uccisione del re richiederebbe ben più calma: e forse è per questo che la veste legale, una commistione di forme vecchie e intenzioni nuove, risulta essere un *escamotage* rassicurante, vincente su chi avrebbe fatto ricorso a una violenza immediata.

Certo, anche questa è una lente interpretativa non priva di difetti. Ma ha il pregio di restituire un quadro più ricco e far sorgere nuove domande. «Gesù Cristo – scrive acutamente Pascal, in uno dei suoi aforismi – non ha voluto essere ucciso senza le forme della giustizia, perché è ben più ignominioso morire attraverso un giudizio che per una sedizione ingiusta». Perché i sudditi, spettatori del regicidio, dovrebbero pensare alla fine della regalità e non a un martirio cristomimetico? A dimostrare i limiti dell'inviolabilità del re dovrebbe bastare una storia grondante di sangue, che raramente ha celato le sue vittime. E, ancora, non sono proprio le finzioni - il re come re non muore mai – a costituire uno dei rimedi collaudati per rimediare alle debolezze del corpo naturale? Se il popolo che guarda la testa mozzata del re crede nella morte del trascendente, vuol dire che qualcosa deve essere già cambiato.

Un'altra critica è quella di ritenere il monarca processato come una vittima ingenua, ottusamente attaccata a delle vuote prerogative, passiva di fronte ai propri giudici. Carlo I non subisce solo un giudizio, bensì ne disconosce la legittimità. Anche di fronte ai numerosi tentativi di convincerlo a riconoscere la corte che avrebbe dovuto giudicarlo. Non si tratta di rinunciare a un paio di prerogative, come sostiene Walzer, pur di aver salva la vita (se così fosse a maggior ragione il regicidio legale sarebbe un momento di secondaria importanza). Di fronte alle resistenze del monarca, i regicidi sono costretti a tranciare i nodi senza poterne sciogliere i capi<sup>53</sup>. Se Carlo I avesse ceduto, invece, l'operato della *leadership* militare ne sarebbe uscito legittimato e rafforzato: un re costretto a trattare, forse ridotto a mera figura di rappresentanza, avrebbe stabilizzato il nuovo ordine istituzionale e disarmato eventuali sostenitori della monarchia. Al contrario la morte del re potrebbe aver preservato un certo tipo di regalità, e le relative prerogative, più della sua sopravvivenza. Il Commonwealth, quella parentesi successiva al 30 gennaio 1649 fino all'ascesa del Protettorato, è invece la rappresentazione di una incertezza cronica dovuta proprio al rifiuto del re<sup>54</sup>.

Certo, il regicidio legale conserva il suo valore di passaggio epocale per i contemporanei, che, accecati, possono dimenticare la strada che li ha portati fin sotto il patibolo. Per noi, che osserviamo da più lontano e con maggior agio, questa complessità deve essere tenuta in maggior conto, nella misura in cui rappresenta un momento

<sup>53</sup> Volendo riassumere il pensiero di Sean Kelsey, si potrebbe sostenere che il processo, inizialmente pensato per portare il re al tavolo delle trattative da una posizione di forza si trasforma, proprio per l'indisponibilità del monarca, in un procedimento vero e proprio. Il processo, insomma, sfugge alle intenzioni iniziali. A riguardo, oltre al già citato volume curato da J. Peacey, si veda S. Kelsey, 2019, 118-138.

<sup>54</sup> Sul tentativo della leadership politica del Commonwealth di costruire un nuovo equilibrio cfr. S. Kelsey, 1997; viene da chiedersi, con un certo scetticismo, se la parentesi del Protettorato riesca a risolvere questa instabilità cronica, a riguardo cfr. B. Worden, 2010, 57-83.

esplosivo in una storia di lungo corso, quella della tensione tra maestà e lesa maestà, tra padri e figli. Forse il corpo politico del re è destinato, più che a una morte sul patibolo, a trasferirsi - come suggerisce il saggio di Viola - insieme alla sovranità: raramente, del resto, qualcosa si distrugge del tutto.

In un celebre passaggio di Shakespeare Riccardo II, di fronte a Bolingbroke, compie un rito che si concretizza in una svestizione: pezzo dopo pezzo la regalità viene «lavata via», riportando lo sventurato sovrano alla sua umanità originaria. Infine non resta che «la carne, esposta al disprezzo ed alla derisione». Riccardo II rinuncia alla corona, abdica. È lui che, spogliatosi della regalità, riconosce in sé un traditore: il corpo naturale, infine, disconosce la sua controparte politica<sup>55</sup>. Anche il regicidio legale inscena una sorta di svestizione, mediata dal rituale giudiziario. Del resto Luigi XVI, o, meglio, il cittadino Luigi Capeto sceglie di difendersi adoperando le armi del monarca costituzionale.

Ma sono questi passaggi, ovvero il processo, e poi l'esecuzione pubblica, a sciogliere l'inganno dell'Antico regime? Di fronte alla finezza concettuale del Riccardo II - di cui l'opera shakespeariana è traboccante - viene da chiedersi, provocatoriamente, se sia davvero necessario aspettare il patibolo affinché i sudditi, minori in cerca di emancipazione, possano concettualizzare le sfumature della *fictio* e la nudità politica di re e regine. Se, insomma, sia l'attimo in cui la lama recide il capo a liberare definitivamente dalle pastoie dell'autorità regale e paterna. Autorità che del resto, ormai freddo il cadavere, sembra comunque capace di esercitare, persino in Francia, un'ombra lunga e duratura: per quanto possa esserci una rottura, generazionale e politica, genitori e figli fanno parte della stessa famiglia.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1887, *Archives Parlementaires de 1787 à 1860*, Première Série, tomo xxvi. Paul Dupont, Parigi.

1757, *Pièces originales et procédure du procès fait à Robert-François Damiens*, Tomo III. Pierre-Guillaume Simon, Imprimeur du Parlement, Parigi.

BAGEHOT Walter, 2001, *The English Constitution*. Oxford University Press, Oxford.

BENEDICT Ruth, 1993, *Il crisantemo e la spada, Modelli di cultura giapponese*. Edizioni Dedalo, Bari.

---

<sup>55</sup> Cfr. E.H. Kantorowicz, 2012, 24-42.

BENIGNO Francesco, 1999, *Specchi della Rivoluzione*. Donzelli, Roma.

BLACKSTONE William, PREST Wilfrid (ed.), 2016, *Commentaries on the Laws of England*, vol. I. Oxford University Press, Oxford.

BLOCH Marc, 2005, *I re taumaturghi*. Einaudi, Torino.

BURKE Edmund, NORMAN Jessie (ed.), 2015, *Reflections on the Revolution in France, and Other Writings*. Everyman's Library, Londra.

CASSI Aldo Andrea, 2021, *Uccidere il tiranno. Storia del tirannicidio da Cesare a Gheddafi*. Salerno Editrice, Roma.

CAVINA Marco, 2007, *Il padre spodestato, L'autorità paterna dall'antichità a oggi*. Laterza, Bari.

CHIZUKA Tadami, 1997, «L'idée de deux corps du roi dans le procès de Louis XVI». In *Annales Historiques de la Révolution française*, n. 310, 643-650.

COLLINSON Patrick, 1994, *Elizabethan Essays*. Hambledon Press, Londra e Rio Grande.

CRAWFORD Patricia, 1977, «Charles Stuart, That Man of Blood». In *Journal of British Studies*, vol. 16, n.2, 41-61.

DUNN Susan, 1994, *The Death of Louis XVI, Regicide and the French Political Imagination*. Princeton University Press, Princeton.

FERENC Fehér, 1989, *Il Giacobinismo ovvero la Rivoluzione Congelata*. SugarCo Edizioni, Milano.

FORTIN Marie-France, 2024, *The King Can Do No Wrong, Constitutional Fundamentals, Common Law History, and Crown Liability*. Oxford University Press, Oxford.

FOUCAULT Michel, 2014, *Sorvegliare e Punire*. Einaudi, Torino.

FRIEDBURG Robert von (ed), 2004, *Murder and Monarchy, Regicide in European History 1300-1800*. Palgrave Macmillan, New York.

GARAPON Antoine, BIFULCO Daniela (a cura di), 2007, *Del giudicare, Saggio sul rituale giudiziario*. Raffaele Cortina Editore, Milano.

GIESEY Ralph, HALDY Lanny, MILLHORN James, 1986, «Cardin le Bret and Lese Majesty». In *Law and History Review*, vol. 4, n. 1, 23-54.

HARRINGTON James, SCHIAVONE Giuseppe (a cura di), 2004, *La repubblica di Oceana*. UTET, Torino.

HENSHALL Nicholas, 1992, *The Myth of Absolutism, Change and Continuity in Early Modern European Monarchy*. Longman, Londra e New York.

HESSE Carla, 2002, «La logique culturelle de la loi révolutionnaire». In *Annales HSS*, n. 4, 915-933.

IACONO Alfonso Maurizio, 2000, *Autonomia, potere, minorità*. Feltrinelli, Milano.

INNOCENTI Matteo, 2024, «La metamorfosi della Spada. Considerazioni sul regicidio legale a partire dal pensiero di Francis White». In *Storia del Pensiero Politico*, n. 1, 63-84.

JORDAN David P., 2004, *The King's Trial, Louis XVI vs. the French Revolution*. University of California Press, Londra.

KANT Immanuel, LANDOLFI PETRONE Giuseppe (a cura di), 2006, *La Metafisica dei Costumi*. Milano, Bompiani.

KANTOROWICZ Ernst Hartwig, 2012, *I due corpi del re*. Einaudi, Torino.

KELLY George Armstrong, 1981, «From Lèse-Majesté to Lèse-Nation: Treason in Eighteenth-Century France». In *Journal of the History of Ideas*, vol. 42, n. 2, 269-286.

KELSEY Sean, 1997, *Inventing a republic, The political culture of the English Commonwealth, 1649-1653*. Stanford University Press, Stanford.

KELSEY Sean, 2019, «Instrumenting the Trial of Charles I». In *Historical Research*, vol. 92, Febbraio, 118-138.

KRYNEN Jacques, 1994. «Le mort saisit le vif. Genèse médiévale du principe d'instantanéité de la succession royale française». In *Journal des savants*, 187-221.

LAGOMARSINO David, WOOD Charles T. (eds.), 1989, *The Trial of Charles I, A Documentary History*. University Press of New England, Hanover e Londra.



MARTINELLI Claudio, 2014, *Diritto e diritti oltre la Manica*. Il Mulino, Bologna.

MCDIARMID John F. (ed.), 2007, *The Monarchical Republic of Early Modern England, Essays in response to Patrick Collinson*. Routledge, Londra e New York.

MENZINGER Sara, 2023, «Theological or Legal Fiction? Opposing conceptions of fiction in Ernst H. Kantorowicz and Yan Thomas». In *Droit & Philosophie*, n. 3, 81-100.

MOUSNIER Roland, 1973, *The Assassination of Henry IV, The Tyrannicide Problem & the Consolidation of the French Absolute Monarchy in the Early 17th Century*. Faber and Faber Ltd, Londra.

ORR Alan, 2002, *Treason and the State, Law, Politics and Ideology in the English Civil War*. Cambridge University Press, Cambridge.

PASQUINO Pasquale (a cura di), 2009, *Costituzione Francese [1791]*. Liberilibri, Macerata.

PELLIZER Ezio, ZORZETTI Nevio (a cura di), 1983, *La paura dei padri nella società antica e medievale*. Laterza, Bari.

PEACEY Jason (ed.), 2001, *The Regicides and the Execution of Charles I*. Palgrave Macmillan, New York.

PLOWDEN Edmund, 1816, *The Commentaries or Reports of Edmund Plowden*. S. Brooke, Londra.

RANUM Orest, 1980, «The French Ritual of Tyrannicide in the Late Sixteenth Century». In *The Sixteenth Century Journal*, vol. 11, 63-82.

RANUM Orest, 1981, «Lese-Majeste Divine, Transgressing boundaries by thought and action in mid-seventeenth-century France». In *Proceedings for the Western Society for French History*, 9, 68-80.

SOBOUL Albert, 2014, *Le procès de Louis XVI*. Parigi, Gallimard.

STUART Giacomo, SOMMERVILLE Johann (eds.), 2006, *King James VI and I: Political Writings*. Cambridge University Press, Cambridge.

THOMAS Yan, 1991, «L'institution de la Majesté». In *Revue de Synthèse*, vol. 112, 331-386.

THOMAS Yan, SPANÒ Michele (a cura di), 2016, *Fictio Legis, La finzione romana e i suoi limiti medievali*. Quodlibet, Macerata.

THOMAS Yan, MAROTTA Vincenzo (a cura di), 2023, *La morte del padre, Sul crimine del parricidio nella Roma antica*. Quodlibet, Macerata.

TURCHETTI Mario, 2001, *Tyrannie et tyrannicide de l'Antiquité à nos jours*. Presses Universitaires de France, Parigi.

ULLMAN Walter, 1979, «This Realm of England is an Empire». In *Journal of Ecclesiastical History*, n. 2, XXX, 175-203.

VIOLA Paolo, 1989, *Il trono vuoto, La transizione della sovranità nella Rivoluzione francese*. Einaudi, Torino.

WALZER Michael, 1992, *Regicide and Revolution, speeches at the trial of Louis XVI*. Columbia University Press, New York.

WORDEN Blair, 2010, «Oliver Cromwell and the Protectorate». In *Transactions of the Royal Historical Society*, vol. 20, 57-83.